

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
IN MATERIA DI TRUST
E DI VIGILANZA SUI TRUSTEE FINANZIARI
anno 2011 / numero 06**

PARTE I
INTRODUZIONE

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 1. **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
 2. **“Decreto Trustee”**: Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49;
 3. **“Legge sul Trust”**: Legge 1 marzo 2010 n.42;
 4. **“Lisf”**: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
 5. **“Paesi o Territori non collaborativi”**: i Paesi, le giurisdizioni o i territori per i quali il GAFI/FATF o altro FATF-Style Regional Body (tra i quali rientra il Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa) rilasciano *public statements* o altro provvedimento (cd. “Paesi, giurisdizioni o territori sottoposti a stretto monitoraggio” di cui all’Istruzione n.2009-08 dell’Agenzia di Informazione Finanziaria);
 6. **“Responsabile Ufficio Trustee”**: soggetto preposto all’interno della società all’espletamento dell’ufficio di trustee e dotato dei poteri, anche di firma, ad esso relativi;
 7. **“Trustee Finanziario”**: trustee rientrante nella definizione di “imprese finanziarie” di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni.
 8. **“Trustee Finanziario Professionale”**: trustee finanziario iscritto all’albo dei trustee autorizzati di cui all’articolo 2, comma 7, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49.
2. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni contenute nella LEGGE SUL TRUST e nella LISF.

Articolo 2 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento da attuazione a tutti i rinvii a provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza contenuti nella LEGGE SUL TRUST e qui di seguito elencati:
 - articolo 28 comma 5, in materia di esibizione del Libro degli Eventi all’Autorità di Vigilanza;
 - articolo 33 comma 3, in materia di individuazione dei Paesi le cui banche o imprese di investimento non possono essere delegate della scelta degli investimenti da parte del trustee.

Articolo 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a raccogliere in unico provvedimento ogni intervento di regolamentazione secondaria delegato a BANCA CENTRALE dalla LEGGE SUL TRUST, completando così, con il Regolamento attuativo del DECRETO TRUSTEE, tutta la normativa delegata in materia di trust.

Articolo 4 - Destinatari

1. La Parte II del presente Regolamento è rivolta

- nel Titolo I: a tutti i soggetti che esercitano l'ufficio di trustee ai sensi della LEGGE SUL TRUST;
- nel Titolo II: a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della LISF -e conseguentemente sottoposti alla vigilanza di BANCA CENTRALE- che esercitano l'ufficio di trustee ai sensi della LEGGE SUL TRUST;
- nel Titolo III: a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della LISF -e conseguentemente sottoposti alla vigilanza di BANCA CENTRALE- che esercitano l'ufficio di trustee, anche se al di sotto della soglia prevista per l'esercizio in forma professionale o applicando leggi regolatrici diverse da quella sammarinese.

PARTE II DISPOSIZIONI

Titolo I

Potere di delega dei trustee

Articolo 5 – Individuazione Paesi ai sensi dell'art.33 comma 3 della LEGGE SUL TRUST

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 della LEGGE SUL TRUST, la scelta degli investimenti non può essere delegata dal trustee a banche o a imprese di investimento costituite o amministrare in PAESI O TERRITORI NON COLLABORATIVI.

Articolo 6 – Sopravvenuta perdita della condizione

1. Nei casi in cui il Paese venga inserito nella lista dei PAESI O TERRITORI NON COLLABORATIVI in epoca successiva al conferimento della delega, il trustee dovrà procedere senza indugio alla revoca della delega.

2. Ai fini di cui sopra, il trustee ha l'onere di inserire all'interno dell'atto di conferimento della delega un preciso obbligo di comunicazione in capo alla banca o all'impresa di investimento delegate.

Titolo II

Esibizione del Libro degli Eventi

Articolo 7 – Esibizione del Libro degli Eventi a BANCA CENTRALE

1. I TRUSTEE FINANZIARI, essendo soggetti vigilati da BANCA CENTRALE, sono obbligati ad esibire il Libro degli Eventi per i trust amministrati, non solo su richiesta del guardiano, dell'Autorità Giudiziaria e dell'Ufficio Centrale di Collegamento, ma anche su richiesta della BANCA CENTRALE, la quale assumerà le informazioni ivi contenute ai fini di vigilanza sul trustee.

Articolo 8 – Modalità di esibizione

1. L'esibizione del Libro degli Eventi a BANCA CENTRALE può avvenire sia con modalità “cartolare” sia con modalità “ispettiva”.
2. Nel caso di modalità “cartolare” il TRUSTEE FINANZIARIO dovrà far pervenire a BANCA CENTRALE, su richiesta inviata a mezzo raccomandata a.r., copia autentica ed integrale del Libro degli Eventi per ciascuno dei trust amministrati od unicamente per quello/i nominativamente indicato/i nella richiesta, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata; nel caso in cui il TRUSTEE FINANZIARIO sia un TRUSTEE FINANZIARIO PROFESSIONALE, le copie trasmesse, oltre che autenticate da pubblico notaio sammarinese, dovranno risultare sottoscritte dal RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE.
3. Nel caso di modalità “ispettiva” il TRUSTEE FINANZIARIO dovrà prontamente consegnare il Libro degli Eventi richiesto al nucleo ispettivo di BANCA CENTRALE che sta conducendo gli accertamenti: i TRUSTEE FINANZIARI PROFESSIONALI dovranno altresì adoperarsi affinché il RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE presti al nucleo ispettivo la collaborazione necessaria per la corretta e completa acquisizione delle informazioni.

Articolo 9 – Modalità di conservazione

1. I TRUSTEE FINANZIARI, anche ai fini di cui al precedente articolo, dovranno costantemente conservare il Libro degli Eventi di ciascun trust presso la propria sede legale o amministrativa, anche nei casi in cui il RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE sia diversamente domiciliato.

Titolo III

Disposizioni di vigilanza informativa sui trustee finanziari

Articolo 10 – Vigilanza informativa sui TRUSTEE FINANZIARI

1. I TRUSTEE FINANZIARI, anche se non rientranti nella categoria dei TRUSTEE FINANZIARI PROFESSIONALI in quanto esercitanti l'ufficio di trustee per non più di un trust, devono inviare alla BANCA CENTRALE, con riferimento a ciascun trimestre solare ed entro la fine del mese a questo successivo, una segnalazione contenente:
 - a) i dati aggregati relativi al proprio esercizio dell'ufficio di trustee, per ciascuna scadenza trimestrale;
 - b) un Inventario Analitico dei Beni (brevemente IAB) per ciascun trust amministrato, unicamente in coincidenza della segnalazione trimestrale al 31 dicembre.

Articolo 11 – Contenuto dell'Inventario Analitico dei Beni

1. L' IAB deve rilevare analiticamente, e con riferimento a ciascun fondo in trust, la consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 12 – Schema segnaletico

1. I TRUSTEE FINANZIARI, ai fini di cui sopra, dovranno compilare lo schema segnaletico, nella versione aggiornata e pubblicata nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE

Articolo 13 – Manuale operativo

1. Nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE sarà pubblicato altresì il manuale contenente le indicazioni operative per l'inserimento dei dati nello schema di cui al precedente articolo nonché le modalità tecniche di trasmissione della segnalazione medesima.

Titolo IV

Norme finali e transitorie

Articolo 14 – Abrogazioni

1. Per effetto di quanto disposto nel precedente Titolo, l'articolo III.II.1 comma 2 del Regolamento n.2010-01 viene così semplificato:

“2. Il TRUSTEE PROFESSIONALE, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma, deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'aggiornamento, svolto nel precedente anno solare, di cui al successivo articolo IV.I.3, comma 5.”

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 30 dicembre 2011.

2. Per quanto concerne la segnalazione trimestrale, completa dello IAB, riferita al 31 dicembre 2011, il termine per l'invio alla BANCA CENTRALE è prorogato al 31 marzo 2012.